

SE ASSISTI UN FAMILIARE CON DISABILITÀ GRAVE !

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO 2 ANNI

ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/92

A CHI SPETTA (ORDINE DI PRIORITÀ)

- **Coniuge** convivente, parte di unione civile convivente o convivente di fatto della persona disabile.
- **Genitori** (naturali, adottivi o affidatari), se il coniuge/partner è mancante, deceduto o con patologie invalidanti.
- **Figlio convivente**, se coniuge/partner e genitori sono mancanti, deceduti o con patologie invalidanti.
- **Fratello o sorella convivente**, se tutti i precedenti soggetti non possono assistere.
- **Parente o affine entro il terzo grado convivente**, se mancano tutte le figure sopra elencate.

DURATA

- Fino a **un massimo di 2 anni** nell'intera vita lavorativa.
- Il limite di due anni vale per ogni persona disabile, ma non può mai essere superato complessivamente anche se si assistono più familiari.
- Il congedo decorre dalla data di presentazione della domanda.



CHI PUÒ RICHIEDERLO

- Solo lavoratori dipendenti del settore privato, anche part-time.
- La persona assistita deve avere riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/92, effettuato da Commissione medica ASL/INPS.
- Non deve essere ricoverata a tempo pieno (24 ore) in strutture che garantiscono assistenza sanitaria continuativa.

HAI DUBBI ? SERVE ASSISTENZA ?

RIVOLGITI ALLA SEDE FISASCAT CISL PIÙ VICINA A TE!

